La Riforma Cartabia del processo penale

Le disposizioni transitorie inserite
con la conversione del d.l. n. 31 ottobre 2022, n. 162
(l. 30 dicembre 2022, n. 199)

Le disposizioni in materia di termini per la costituzione di parte civile (art. *5-ter*) e in materia di indagini preliminari (art. *5-sexies*)

Webinar SSM, 18 gennaio 2023

Vincenzo Picciotti,
magistrato addetto all'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia

I nuovi termini per la costituzione di parte civile

Art. 9, lett. o), della legge 134/2021:

- *prevedere che, nei processi con udienza preliminare, l'eventuale costituzione di parte civile debba avvenire, a pena di decadenza, per le imputazioni contestate,* ***entro il compimento degli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti, a norma dell'articolo 420 del codice di procedura penale****; […].*

Le modifiche all'articolo 79 c.p.p.

Testo *ante* riforma	Testo *post* riforma *(Articolo 5, comma 1, lett. c), del d.lgs. 150 del 2022)*
1. La costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484.	1. La costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare ~~**e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484.**~~, **prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, o quando manca l'udienza preliminare,** fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti previsi dall'art. 484 **o dall'art. 554 bis, comma 2.**
2. Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza.	**2. I termini previsti dal comma 1** sono stabiliti a pena di decadenza.
3. Se la costituzione avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 468 comma 1, la parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.	**3. Quando la costituzione di parte civile è consentita fino a che siano compiuti li adempimenti previsti dall'art. 484, se la stessa** avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 468, comma 1, parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti e consulenti tecnici .

La disciplina transitoria

Art. 5-ter d.l. n. 199 del 2022

Art. 85-bis. Disposizioni transitorie in materia di termini per la costituzione di parte civile

1. *Nei procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono già stati ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nell'udienza preliminare, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto e* ***continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 79 e, limitatamente alla persona offesa, dell'articolo 429, comma 4, del codice di procedura penale, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto****.*

Art. 429 - Decreto che dispone il giudizio
Omissis
4. Il decreto è notificato [all'imputato contumace nonché all'imputato e] **alla persona offesa** [comunque] **non present[e] alla lettura del provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 424 almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio**.

PRINCIPALI INTERVENTI RIFORMA CARTABIA IN DISCIPLINA INDAGINI PRELIMINARI

I. Iscrizione notizie di reato	II. Termini indagini e disciplina proroga
1. La definizione di *notitia criminis* (artt. 335, co. 1 e 1-bis, c.p.p.) 2. I presidi a garanzia del rispetto dell'obbligo di immediata iscrizione (artt. 335, co. 1-ter, 335-ter e 335-quater c.p.p.) 3. La sterilizzazione degli effetti extrapenali *in malam partem* (artt. 335-bis e 110-quater disp. att. c.p.p.) 4. I criteri di priorità (artt. 3-bis e 127-bis disp. att. c.p.p.)	1. Termini di durata parzialmente diversi (art. 405 c.p.p.) 2. Proroga singola e solo per complessità indagini (artt. 406 - 407 c.p.p.)
III. Rimedi a stasi procedimento	***IV. Archiviazione e riapertura indagini***
1. Il cd. termine *di riflessione* (Art. 407-bis c.p.p. – Inizio dell'azione penale. Forme e termini). 2. Rimedi a stasi *«decisionale»* (Art. 415-bis, co. 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies: possibile intervento GIP su istanza di parte). 3. Rimedi a stasi *«in discovery»* (art. 415-ter: eventuale «proroga»/ordine del PG; possibile intervento GIP su istanza di parte). 4. Altre modifiche connesse (art. 412 c.p.p.; art. 127 disp. att.).	***1. I nuovi criteri per la richiesta di archiviazione*** (art. 408, co. 1, c.p.p.) … ***2. … e per la riapertura delle indagini*** (art. 414, co. 1, c.p.p.)

La Relazione all'emendamento (1)

… in più sedi, sono stati sollevati dubbi in merito alla possibilità di considerare immediatamente operative le nuove regole sulla **durata delle indagini preliminari**, tanto in relazione alla (asserita) *novità* della definizione di notizia di reato, quanto con riferimento alla più breve durata del termine per i reati contravvenzionali e alla limitazione ad una soltanto delle proroghe assentibili dal GIP.

Analoghi contrasti sono emersi con riguardo al nuovo istituto della **retrodatazione dell'iscrizione della notizia di reato**, in particolare con riferimento ai casi in cui, alla data di entrata in vigore del decreto, risulti già decorso il termine di 20 giorni dalla conoscenza degli atti che dimostrano il ritardo del pubblico ministero.

La Relazione all'emendamento (2)

Allo stesso modo, appare oggettivamente opinabile che i nuovi **rimedi alla stasi del procedimento** possano immediatamente operare nei procedimenti in cui i termini di indagine (o, addirittura, i termini per l'assunzione delle determinazioni inerenti l'azione penale) siano già scaduti alla data di entrata in vigore del decreto: ciò anche e soprattutto in quanto, da un lato, il funzionamento di detti rimedi si fonda anche su **flussi comunicativi, intercorrenti tra le segreterie dei pubblici ministeri e le procure generali**, che hanno ad oggetto dati da acquisirsi, elaborarsi e trasmettersi in forma automatizzata; dall'altro, occorre **scongiurare la possibilità che il pubblico ministero procedente si trovi costretto alla *discovery* degli atti senza averne potuto ottenere il differimento** in presenza di esigenze ostative.

La Relazione all'emendamento (3)

Nel senso di una **circoscritta ultrattività** delle norme vigenti **rilievo dirimente** hanno avuto rilievo sia la necessità di scongiurare le evidenti complicazioni di natura pratica derivanti dalla **contestuale applicazione di regimi diversi nell'ambito d'un medesimo procedimento,** sia la considerazione delle **possibili ricadute negative sulle indagini in corso** dell'attivazione - rispetto alle *notitiae criminis* connesse o collegate - dei nuovi rimedi introdotti e, segnatamente, dei meccanismi di *discovery* forzosa degli atti di indagine.

La Relazione all'emendamento (4)

L'intervento sulla materia *de qua*, **rigorosamente circoscritto alla risoluzione delle problematiche di diritto transitorio**, prescinde dagli esiti delle verifiche in corso circa eventuali correzioni da apportarsi al contenuto delle nuove norme in tema di indagini preliminari, anche con riferimento all'assetto delle competenze attualmente previste dalla riforma per l'adozione dei provvedimenti di (sostanziale) "proroga" del cd. termine di riflessione. In proposito, può nondimeno rilevarsi come l'avvenuta sterilizzazione di alcuni effetti problematici della riforma sui procedimenti di indagine in corso consenta, altresì, di portare a compimento le verifiche su menzionate entro un orizzonte temporale adeguato alla complessità e alla delicatezza delle tematiche che ne sono oggetto.

La disciplina transitoria

*Art. 5-*sexies *d.l. n. 199 del 2022*

Art. 88-*bis*. Disposizioni transitorie in materia di indagini preliminari

1. Le disposizioni degli ***articoli 335-quater, 407-bis e 415-ter del codice di procedura penale***, come introdotte dal presente decreto, **non** si applicano **nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore** del presente decreto …

→ **in relazione alle notizie di reato delle quali il pubblico ministero ha già disposto l'iscrizione** nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale,

nonché …

→ **in relazione alle notizie di reato iscritte successivamente**, quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 12 del codice di procedura penale e, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale, anche quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 371, comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice.

Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 335-quater del codice di procedura penale, come introdotte dal presente decreto, si applicano in ogni caso in relazione alle iscrizioni che hanno ad oggetto notizie di reati commessi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Nei procedimenti di cui al comma 1 ***continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 405, 406, 407, 412 e 415-bis*** del codice di procedura penale e dell'***articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie*** del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

I. **Iscrizione delle notizie di reato**		***Disposizioni***	**Procedimenti pendenti**		***"Nuovi" procedimenti***
			N.r. ***già iscritte***	**N.r.** ***"nuove"***	**N.r.** ***"nuove"***
	1. Definizione della notizia di reato	Art. 335, co. 1 e *1-bis*	***N.a. (?)***	**SI**	***Sempre***
	2. I *presidi* a garanzia del rispetto dell'obbligo di immediata iscrizione	***a)*** «*Auto-retrodatazione*» Art. 335 co. 1-*ter*	**SI**	**SI**	
		b) Iscrizione *jussu iudicis* Art. 335-*ter*	**SI**	**SI**	
		***c)* La retrodatazione su istanza di parte** Art. 335-*quater*	**NO**	**NO, se:** ***a)* r. anteriori a entrata in vigore *e*** ***b)* connessi o, in C.O., collegati.**	
				SI, se: ***a)* r. anteriori a entrata in vigore ma non connessi (né, per C.O., collegati), *oppure*** ***b)* r. successivi a entrata in vigore**	
	3. La *sterilizzazione* degli effetti extrapenali *in malam partem*	Art. 335-*bis* Art. 110-*quater* disp. att.	**SI**	**SI**	
	4. I criteri di priorità	Artt. 3-*bis* e 127-*bis* disp. att. c.p.p.	**SI**	**SI**	

II. **Termini indagini e disciplina proroga**		***Disposizioni***	**Procedimenti pendenti**		***"Nuovi"*** **procedimenti**
			N.r. ***già iscritte***	**N.r.** ***"nuove"***	**N.r.** ***"nuove"***
	1. Termini di durata parzialmente diversi	Art. 405, co. 2	**NO**	**NO, se reati (*anche successivi*) connessi o, in C.O., collegati.**	***Sempre***
	2. Proroga singola e solo per complessità indagini	Art. 406 Art. 407	**NO**		

III. **Rimedi a stasi**		***Disposizioni***	**Procedimenti pendenti**		**“*Nuovi*” procedimenti**
			N.r. ***già iscritte***	**N.r.** ***“nuove”***	**N.r.** ***“nuove”***
	1. Il cd. termine *di riflessione*	Art. 407-*bis*	**NO** **Si applica “vecchio” art. 407, co. 3-*bis***	**NO, se reati (*anche successivi*) connessi o, in C.O., collegati.**	***Sempre***
	2. Rimedi a stasi *“decisionale”*	Art. 415-*bis*, co. 5-*quater*, 5-*quinquies* e 5-*sexies*	**NO**		
	3. Rimedi a stasi *“in discovery”*	Art. 415-*ter*			
	4. Altre modifiche connesse	Art. 412 Art. 127 disp. att.			